

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6364 del 13/12/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) COMUNE di CALESTANO per la fognatura pubblica di TIPO BIANCA dell'agglomerato di FRAGNOLO (APR0163). Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6692 del 13/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 avente come oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

➤ la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, acquisita al protocollo Arpae n. PG 114892 del 07/08/2020 e presentata dal Comune di Calestano con gestore e Sindaco il Sig. Francesco Peschiera e sede legale in Calestano, via Mazzini n. 16, *per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Fragnolo*, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- che con nota prot. Arpae n. PG 119452 del 19/08/2020 è stato comunicato al Comune di Calestano l'avvio del procedimento;

- che in data 18/09/2020 prot. n. PG 134204 è pervenuta da parte del Comune di Calestano la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con prot PG 119452 del 19/08/2020;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. PG 135815 e PG 135832 del 22/09/2020;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 23/09/2020 prot. n.55734, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 137294 del 24/09/2020, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota del 13/10/2020 prot. n. PG 147316, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. PG 52661 del 30/03/2022, anche alla luce delle DGR 2153/2021;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 24/05/2022 prot. n. 27448, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 86132 del 24/05/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- che l'agglomerato di riferimento "Fagnolo" (Cod. APR0163) risulta ricompreso nella Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 avente come oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";
- che il Comune di Calestano è il proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Calestano con gestore e Sindaco il Sig. Francesco Peschiera e sede legale in Calestano, via Mazzini n. 16, per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Fragnolo (APR0163), comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, di acque reflue urbane così come indicate nella documentazione di istanza e specificate nella tabella sottostante:

Scarico N°	Ubicazione	Corpo idrico recettore	Bacino	Tipo Fogna- tura	Tipo di refluo	Sviluppo collettori	Impianto trattamento	Bacino Scolante	Portata max allo scarico
F1	Via Fragnolo di Fragnolo	Rio Valle	Bagan za	bianca	acque meteori che	290 m	NO	residenzial e	0,11 m³/s

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 13/10/2020 prot. n. PG 147316, nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 23/09/2020 prot. n. 55734 e nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 24/05/2022 prot. n. 27448 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione.
- 2) Gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti, fatto salvo condizioni eccezionali.
- 3) I punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente.
- 4) Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alla rete di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito.
- 5) Dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse.
- 6) Dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche; è fatto divieto di consentire l'allaccio di acque reflue industriali e/o domestiche alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento.
- 7) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 8) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 9) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico.
- 10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 11) Lo scarico dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso, così come non dovrà essere causa di esondazione del corpo recettore.
- 12) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

SI STABILISCE CHE:

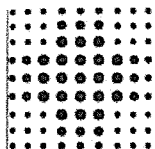
- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso al Comune di Calestano, ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 21542/2020*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

*prot Pg 137294
del 26/09/20*

*prot SS 734
del 23/09/20*

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo Bianca Agglomerato di Fragnolo in Comune di Calestano.

Vista la domanda di parere inoltrata a questa AUSL in data 23.09.2020 prot. n°55649 relativa all'impianto di pubblica fognatura di tipo bianca agglomerato di Fragnolo Comune di Calestano,

esaminata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

l'impianto, della potenzialità <200 AE riguarda il sistema di raccolta acque piovane e di dilavamento a gravità con recapito in acque superficiali,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico-sanitario favorevole all'istanza in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prot PG 147316
del 13/10/20

Rif. Prot. 135832 del 22/9/2020
Pratica sinadoc: 21542/2020

Posta interna

Spett.le Arpae Sac Parma
Servizio Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013 e s.m.i. Scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo Bianca, per l'agglomerato di Fragnolo in Comune di Calestano. Relazione tecnica matrice acqua.

Vista la documentazione relativa alla domanda di AUA presentata per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca per l'agglomerato denominato "Fragnolo", nel comune di Calestano.

L'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente.

Il tratto di fognatura presenta un sistema di raccolta di acque piovane e di dilavamento per gravità. La portata massima, raggiunta in prossimità dello scarico della condotta, è di 0,11 mc/sec. La rete fognaria non occupa aree demaniali.

L'agglomerato ha un carico nominale inferiore ai 200 AE (30AE residenti) ed è composto dallo scarico F1, sito in Via Fragnolo. Il corpo idrico recettore è il Rio Valle, nel quale lo scarico si immette attraverso un tubo.

La rete è di tipo separata.

Non vi è alcun tipo di trattamento delle acque di prima pioggia.

Non sono presenti impianti scolmatori, né scarichi di emergenza, né prese di magra, né vasche di laminazione.

Al sistema non sono allacciati scarichi di acque reflue industriali.

Visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Vista la DGR. n.1053/2003

Vista la DGR n.286/2005

Per quanto di competenza, si esprime nulla osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale.

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Brunella Miano

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-05-24 10:19:21.0, PG/2022/86132



2. si raccomanda al proponente di verificare che i manufatti di scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque fluviali per un tratto significativo e tale da consentire il corretto funzionamento del manufatto;
3. qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Ufficio in quanto autorità idraulica competente;
4. qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel reticolo idrografico demaniale, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Ufficio, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area, che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della rete compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate o gestite, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dello scrivente Ufficio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

FC/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.